



GLI ATTI E LE INVALIDITÀ PROCESSUALI

[INESISTENZA]

NULLITÀ

INUTILIZZABILITÀ

INAMMISSIBILITÀ

DECADENZA

Procedimento penale

2

sequenza di atti legati tra loro da una relazione logica per cui un atto legittima il successivo ed è a sua volta legittimato dal precedente, con l'obiettivo di produrre l'**atto finale**

Categorie concettuali

ATTO

- identifica ciò che si compie nel procedimento penale, da parte dei soggetti del procedimento e a cagione di questo


DOCUMENTO

- attività svolta al di fuori dal processo e a prescindere dal processo, ma che assume rilevanza per il processo

Documentazione degli atti

4

– artt. 134-142 c.p.p.



Riforma d.lgs. 150/2022

5

Processo telematico – artt. 111-*bis* e 111-*ter* c.p.p.

- Formazione attività del processo
- Conoscenza delle attività del processo
- Partecipazione al processo

Digitalizzazione degli atti – art. 110 c.p.p.

- Atti processuali redatti e conservati in forma di documento informatico
- Fascicolo informatico

Forme di documentazione – art. 134 c.p.p.

- Previsto il ricorso generalizzato alla riproduzione audiovisiva o fonografica

Tipologia degli atti

Atti di parte


- Richieste
- Memorie

Atti del giudice

- Sentenza
- Ordinanza
- Decreto

Tempi degli atti

7



Lingua degli atti

art. 109 c.p.p.

REGOLA

Gli atti
processuali
sono
redatti in
lingua
italiana

- **ECCEZIONE 1** = garantita l'attività processuale (esame e interrogatorio) nella lingua madre per i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica che ne facciano richiesta
- **ECCEZIONE 2** = garantita la traduzione degli atti nella lingua madre a loro indirizzati per i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica che ne facciano richiesta

Traduzione degli atti

9

artt. 143 ss.

Garantita la presenza gratuita di un interprete per l'imputato che non parli la lingua italiana

Garantita la traduzione gratuita di atti fondamentali per l'imputato che non parli la lingua italiana

La presenza di un interprete è assicurata anche al dichiarante e alla persona offesa che non parlino la lingua italiana

La traduzione gratuita di atti che contengano informazioni utili all'esercizio dei diritti spetta alla persona offesa che non parla la lingua italiana

Concetto di fattispecie

10

insieme degli atti e/o fatti
giuridici da cui si fanno
discendere effetti giuridici



Fatto giuridico

L'avvenimento, la situazione prevista dalla fattispecie al cui verificarsi è ricollegata la produzione di un *effetto giuridico*

- *Decorso del tempo*
- *Morte di una persona*

Atto giuridico

il Comportamento
Umano rilevante per l'ordinamento giuridico **in quanto volontario**

- *Testamento*
- *Contratto*

Il comportamento umano (volontario o involontario) realizzatosi nell'ambito del procedimento penale (e a cagione di questo) che si inserisce nella sequenza di atti necessari e sufficienti a determinare la decisione finale del giudice

- DENUNCIA
- SENTENZA

FATTISPECIE DELL'ATTO GIURIDICO

13

Requisiti *sine quibus non* $X = A+B+C$

$X \longrightarrow Y$

Dove **x** rappresenta l'atto e **y** il suo effetto

$A+B+C \longrightarrow Y$

Dove **a**, **b** e **c** sono gli elementi necessari per la formazione dell'atto **x** e **y** l'effetto che ne deriva

PERFEZIONE ED EFFICACIA

14

Gli atti processuali penali sono a forma vincolata

PERFEZIONE DELL'ATTO

(conformità al modello
legale)

Efficacia

capacità di
produrre effetti
giuridici

IMPERFEZIONE DELL'ATTO

(mancanza di uno degli
elementi **necessari**)

Inefficacia

incapacità di
produrre effetti
giuridici

Elementi accessori: imperfezione ed efficacia

15

FATTISPECIE IMPERFETTA = mancanza o irregolarità di un **ELEMENTO ACCESSORIO** e presenza di tutti gli elementi necessari alla produzione degli effetti

$$a+b+c+d = \alpha$$

(a,b,c, sono gli elementi necessari e sufficienti alla produzione degli effetti tipici e **d** è l'elemento accessorio non rilevante ai fini della produzione degli effetti – si determina una mera irregolarità) – l'atto, pur imperfetto, produce i suoi effetti

Imperfezione e inefficacia



Non vi è una necessaria interdipendenza tra i due concetti:

l'atto imperfetto produce effetti

precarî che possono essere caducati attraverso l'esercizio del potere di annullamento

L'INVALIDITÀ è l'anello di congiunzione tra imperfezione ed inefficacia

È la misura dell'imperfezione in termini di efficacia dell'atto

È la sanzione processuale per l'imperfezione dell'atto

La sanatoria

risponde al principio di conservazione degli atti imperfetti

17

FATTISPECIE IMPERFETTA = mancanza o irregolarità di un **ELEMENTO NECESSARIO** e incapacità dell'atto di produrre gli effetti tipici

$a+b+\underline{c} \neq \alpha$ (elemento c irregolarmente formato non consente alla fattispecie $a+b+\underline{c}$ di produrre l'effetto tipico α)

FATTISPECIE SOSTITUTIVA: possibilità per la fattispecie imperfetta di produrre gli effetti tipici per intervento di una **SANATORIA**

$a+b+\underline{c}+S = \alpha$ (la sanatoria **S** consente all'atto, pur in presenza dell'elemento c irregolarmente formato, di produrre gli effetti tipici)

Tipologia delle invalidità

18

Inesistenza

- di creazione giurisprudenziale

Nullità

- Specie tipica di invalidità degli atti processuali

Inutilizzabilità


- Invalidità delle prove


Decadenza

- Invalidità impropria

Inammissibilità

- Invalidità delle domande di parte





**Specie tipica di invalidità
per l'inosservanza della
forma dell'atto prevista
da una norma**

**Governata dal principio di
tassatività**

SISTEMA CHIUSO

(art. 177 c.p.p.)

CLASSIFICAZIONE DELLE NULLITÀ

20

Secondo la tecnica di previsione

- **Generali**
- **Speciali**

Secondo il regime processuale

(trattamento del vizio)

- **Assolute**
- **A regime intermedio**
- **Relative**

Nullità generali: previsione – art. 178 c.p.p.

21

Lettera A **Giudice**

- Condizioni di capacità
- Numero di giudici richiesto per la costituzione dei collegi giudicanti

Lettera B **Pubblico ministero**

- Iniziativa nell'esercizio dell'azione penale
- Partecipazione al procedimento

Lettera C **Imputato e altre parti**

- Intervento, assistenza, rappresentanza
- Citazione a giudizio del querelante e dell'offeso

(art. 179 c.p.p.) ASSOLUTE

Insanabili e rilevabili
d'ufficio in ogni stato e
grado del procedimento

Capacità del
giudice

Numero dei giudici

Iniziativa nell'azione
penale del p.m.

Omessa citazione
dell'imputato

Assenza del difensore
nei casi di presenza
obbligatoria

(art. 180 c.p.p.) A REGIME INTERMEDIO

Sanabili entro termini
predeterminati e rilevabili anche
d'ufficio

Partecipazione del
p.m. al procedimento

Diritto di difesa delle
parti e citazione del
querelante e della
persona offesa

***NULLITÀ GENERALI:
regime processuale***

PREVISIONE

Indicate
esplicitamente da
singole norme

REGIME PROCESSUALE

Se non riconducibili
all'art. 178

RELATIVE Art. 181

Sanabili

Eccepite
dalle parti

ASSOLUTE

Art. 179 comma 2

Insanabili

Rilevate
d'ufficio

NULLITÀ SPECIALI
categoria residuale

Esemplificazione

24

art. 369 c.p.p.

INFORMAZIONE DI GARANZIA

- **no** previsione espressa di nullità

art. 109 c.p.p.

LINGUA DEGLI ATTI

- **si** previsione espressa di nullità

Deducibilità delle nullità – art. 182

riguarda le «intermedie» e le «relative»

Non possono essere dedotte

Da chi vi ha dato o concorso a darvi causa

Da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata

In caso di presenza alla formazione dell'atto

La nullità deve essere dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo

I termini per dedurre le nullità sono perentori

A pena di decadenza

ART. 183 C.P.P.
**CAUSE GENERALI DI
SANATORIA**

SANATORIA



CONDIZIONE AL
VERIFICARSI DELLA QUALE
L'ATTO IMPERFETTO
(carente di uno degli
elementi necessari)
PRODUCE L'EFFETTO
TIPICO

ACQUIESCENZA

**CONSEGUIMENTO
DELLO SCOPO**

Art. 184 c.p.p.
CAUSE SPECIALI riguardanti
citazioni, avvisi e
comunicazioni per la
comparizione

Ulteriori
cause di
SANATORIA

La parte
interessata è
comparsa

La parte
interessata
ha rinunciato
a comparire

ART. 185 C.P.P.



Effetti della
dichiarazione
di nullità

Comma 1

Derivazione

Comma 2

Rinnovazione

Comma 3

Regressione

ESERCITAZIONE

Inosservanza di disposizioni di legge:
individuazione delle conseguenze

29

DISPOSIZIONE NORMATIVA

PREVISIONE ESPRESSA DI NULLITÀ

Riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

NON riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

**Nullità
assoluta**
(art. 179
comma 1)

**Nullità a
regime
intermedio**
(art. 180)

**Nullità
relativa**
(art. 181)

ESERCITAZIONE

Inosservanza di disposizioni di legge:
individuazione delle conseguenze

30

DISPOSIZIONE NORMATIVA

MANCANZA DI PREVISIONE ESPRESSA DI NULLITÀ

Riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

NON riconducibile ad
una delle categorie
generali previste dall'art.
178

**Nullità
assoluta**
(art. 179
comma 1)

**Nullità a
regime
intermedio**
(art. 180)

Irregolarità

Art. 191 c.p.p.

INVALIDITÀ riguardante gli atti probatori che si traduce in una sorta di inefficacia del risultato acquisito attraverso il mezzo istruttorio

- Tutela il principio di legalità della prova
- Estromette dal processo le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge:
 - escluse le prove inammissibili (es. art. 197 c.p.p.)
 - escluse le prove acquisite in contrasto con il modello legale (es. art. 63 comma 2 c.p.p.)

RILEVABILITÀ DEL VIZIO

32

**L'inutilizzabilità
va tenuta distinta
dalla nullità**

es. art. 360 c.p.p.

INUTILIZZABILITÀ

prevista per i vizi del
procedimento
probatorio



Rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del
procedimento

NULLITÀ

Prevista per i vizi di forma
dell'atto processuale, anche
dell'atto probatorio



Sanabile in taluni casi



Diversi regimi di rilevabilità

L'inutilizzabilità
opera in due
modi

INUTILIZZABILITÀ ASSOLUTA / PATOLOGICA

Opera come **divieto** teso ad impedire la produzione di qualunque effetto probatorio



Esempio: art. 63 comma 2

INUTILIZZABILITÀ RELATIVA / FISIOLOGICA

Opera come **regola d'uso**, ad effetto limitativo, destinata ad escludere l'impiego di taluni elementi probatori a dati fini, o in certe fasi o nei confronti di taluni soggetti



Esempio: art. 360 comma 5